



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Loredana Guerra ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi;

rilevato che l'istante può essere ritenuta un consumatore, tenuto conto del fatto che i debiti esposti nel ricorso non paiono originare da un'attività imprenditoriale, artigiana o professionale ex art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi;

rilevato che non paiono, ad una prima scorsa ed impregiudicata una differente valutazione in sede di omologa, sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato, infatti, che il parametro dell'azione revocatoria (subita dalla ricorrente circa 10 anni fa) è di stampo tendenzialmente oggettivo e che quindi non sempre la mera consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie coincide con l'animus nocendi che, alla luce delle riforme susseguitesì, deve contraddistinguere il comportamento del sovraindebitato che abbia agito con frode;

rilevato che, sotto tale incerto profilo, è opportuno sentire la valutazione anche dei creditori;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione prescritta per legge;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi richiesti dall'art. 68 cod. crisi;

constatato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

- nella sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente presso il Tribunale di Urbino (Rge n. 111/21);

rilevato che la misura protettiva, come ricavabile dalla lettura della norma, deve essere strettamente funzionale a garantire la fattibilità del piano;

rilevato che, a tale proposito, la richiesta sospensione risponde al requisito, essendo volta a scongiurare attività forzosamente depauperative del patrimonio;



rilevato che non si presentano manifesti profili di inammissibilità posto che:

- è ammessa – vd. cass. n. 27544/19 – la proposta di piani di durata anche superiore ai 5 anni, ferma ogni valutazione in punto di convenienza rimessa ai creditori;

rilevato che, infatti, eventuali profili di sconvenienza debbono essere segnalati, ove reputati presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi manifesti profili di inammissibilità in grado di imporre, sin da subito e prima dell'interlocuzione con i creditori, la caducazione del procedimento,

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Loredana Guerra, nata a Mercatello sul Metauro (PU) il 16.03.1955 e residente a Vallefoglia via Indipendenza n. 37;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;

- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione diretta ai creditori renitenti verrà effettuata mediante deposito presso la Cancelleria;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore, riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie - l'esito al giudice;

(-) dispone, come da richiesta, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente avanti il Tribunale di Urbino Rge n. 111/21.

Pesaro, il 18.11.2023

Il Giudice



